



REPUBBLICA ITALIANA

## IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE FERIALE

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

## ORDINANZA

nella causa iscritta al n.2840/2020 -1 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.;

letta l'istanza cautelare proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ con ricorso 700 c.p.c. contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 6 luglio 2020;

letta la memoria di costituzione del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina;

visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

inteso il procuratore di parte ricorrente;

## OSSERVA

In data 6.07.2020 il ricorrente proponeva istanza cautelare contestuale a domanda di merito contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, non riconoscendo allo stesso il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso il comune di Messina, Spadafora, Taormina, Distretti 035,036, Milazzo, Barcellona P.G., Patti, Capo d'Orlando, Sant'Agata di Militello, o comunque verso una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato, che gli avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua al padre gravemente disabile.

Il ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado titolare nel comune di Pavia, attualmente in servizio in assegnazione provvisoria presso l'I.C. "Pugliatti" di Taormina, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020-2021, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza (doc. 3 e 3a) e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il padre, ~~XXXXXXXXXX~~.

Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 commi 3 e 5 della l.104/1992.



In merito alle spese, va rimessa ogni valutazione alla sede di merito, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- ordina all'amministrazione scolastica resistente di riassegnare il ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

-spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Messina, 7.8.2020

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Aurora La Face

